



**PARERE MOTIVATO**  
**n.189 in data 25 OTTOBRE 2017**

**OGGETTO: COMUNE ROVOLON (PD).**  
**RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 25 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2017 prot. n. 442288.



Il Comune di Rovolon con nota n.3378 dell'11.05.16 assunta al prot. reg. al n. 196263 del 18.05.16, ha inviato la seguente documentazione:

- Avviso di deposito del PAT;
- DCC n.8 del 15.04.16 di adozione del PAT;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Valutazione di incidenza;
- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta della trasformabilità.

A seguito della richiesta di integrazioni n. 219976 del 7.06.16 il Comune con nota n.1247 del 24.02.17 ha inviato la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante l'avvenuta fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante l'avvenuta pubblicazione del Piano all'albo pretorio comunale;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante l'avvenuta pubblicazione del Piano nel sito internet comunale, all'albo pretorio provinciale, nel BURV n.45 del 13.05.16;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante l'avvenuta richiesta di parere agli enti competenti in materia ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante che le osservazioni pervenute sono 8 di cui nessuna di carattere ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante che gli elaborati cartografici riportano le reali destinazioni d'uso del territorio riportate nel PRG vigente.
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante l'avvenuta richiesta di parere agli enti competenti in materia ambientale, da detta dichiarazione risulta che sono pervenuti i seguenti pareri:
  - Comune di Albettono (VI) del 18.01.17- prot. n. 482;
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 03.02.17- prot. n. MBAC-SAR- VEN 460 PD-Re;
  - ATO Brenta-Consiglio di Bacino Brenta del 16.02.17 – prot. n. 276.

In data 19.09.2017, acquisita al prot. reg. con n. 389546, è pervenuta dichiarazione della Sindaca del Comune di Rovolon con la quale, *"Dichiara che gli elaborati consegnati all'Ufficio VAS sono conformi a quelli adottati con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/0/04/2016."*

**VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE***RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N. 127/2017 IN DATA 05.07.2017*

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovolon (PD)

Pratica 3291

Codice SITI NATURA 2000: IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dall'ing. Elettra Lowenthal, trasmesso dal Comune di Rovolon e acquisito al prot. reg. con n. 196263 del 18/05/2016;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Rovolon;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 36, 38, 39, 41, 42 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D delle Norme Tecniche del Piano in argomento non sono stati esaminati;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.04 - Modifiche relative agli allagamenti";

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;



PRESO ATTO che non è stato fornito il dato vettoriale relativo alle fasi 2.1, 2.3 dello studio esaminato;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicati coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, 6210(\*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee), 91H0\* - Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*, 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

RISCONTRATO che ciò è coerente rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. 4441/2005 e 2816/2009;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Accipiter nisus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus schoenobaenus*, *Ardea cinerea*, *Asio otus*, *Barbus plebejus*, *Bombina variegata*, *Buteo buteo*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Columba palumbus*, *Coturnix coturnix*, *Emberiza cirlus*, *Emberiza hortulana*, *Falco subbuteo*, *Hippolais polyglotta*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Myotis myotis*, *Otus scops*, *Pernis apivorus*, *Picus viridis*, *Prunella collaris*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Rana latastei*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Scolopax rusticola*, *Sylvia cantillans*, *Sylvia hortensis*, *Sylvia melanocephala*, *Sylvia nisoria*, *Tichodroma muraria*, *Triturus carnifex*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Alcedo atthis*, *Anacamptis pyramidalis*, *Anthus campestris*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Caprimulgus europaeus*, *Circus aeruginosus*, *Cobitis bilineata*, *Egretta garzetta*, *Emberiza hortulana*, *Emys orbicularis*, *Eptesicus serotinus*, *Falco peregrinus*, *Gladiolus palustris*, *Hierophis viridiflavus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Hyla intermedia*, *Hypsugo savii*, *Ixobrychus minutus*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Lycaena dispar*, *Marsilea quadrifolia*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis myotis*, *Natrix tessellata*, *Osmoderma eremita*, *Pernis apivorus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Sabanejewia larvata*, *Tadarida teniotis*, *Triturus carnifex*, *Zamenis longissimus*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree



sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.), "14230 - Campi da golf", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici", "31151 - Impianto di latifoglie", "31152 - Robiniato", "31181 - Orno-ostrieto con leccio", "31184 - Ostrio-quercono a scotano", "31195 - Quercocarpineto collinare", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005 e 2816/2009, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono al Titolo VI Trasformabilità - Parte I Azioni strategiche il sistema infrastrutturale e la viabilità;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;



- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 36, 38, 39, 41, 42 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;



2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/UE, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b.) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE prima dell'approvazione del Piano:



1. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  - a. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce - <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>);
  - b. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce - <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>);
2. che qualora non si provveda alla suddetta trasmissione, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.04 - Modifiche relative agli allagamenti";
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori



- associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
7. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
    - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
    - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
    - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
    - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
  8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 36, 38, 39, 41, 42 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

**PRENDE ATTO**

della dichiarazione dell'ing. Elettra Lowenthal, il quale dichiara che "La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

**PROPONE**

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovolon (PD)

E

**RICONOSCE**

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005 e 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento Comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 8 osservazioni, di cui nessuna di carattere ambientale o riferite al Rapporto Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 25 ottobre 2017, dalla quale emerge che, il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano. Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Questo continuo confronto ha portato alla ricerca delle strategie migliori, sia per la valorizzazione delle componenti ambientali, che per la riduzione delle pressioni, individuate sui quattro sistemi principali che identificano il territorio comunale, precisamente: il sistema storico-ambientale, il sistema della residenza e dei servizi, il sistema produttivo e il sistema infrastrutturale. Il territorio comunale si caratterizza per una serie di elementi di pregio storico-architettonico, quali: i centri storici di Rovolon, Bastia, Carbonara, perimetrati nell'Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto, le Ville Venete e i relativi contesti paesaggistici e i luoghi di culto e gli edifici storici.



Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio quali ad esempio, la valorizzazione del sistema dei centri storici e delle Ville Venete, il paesaggio dei terrazzi e versanti coltivati e quello agrario di pianura, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali. Inoltre, incentivando l'adozione di misure per accrescere la sostenibilità delle trasformazioni, quali l'utilizzo del risparmio energetico, idrico e un'edilizia sostenibile, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, ecc., e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza.

Questo ha portato alla redazione di un Piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente, anche in considerazione dei dimensionamenti previsti.

Va evidenziato come il dimensionamento degli ATO previsto dal PAT sia stato puntualmente organizzato nell'allegato A delle N.T. per ogni singolo ambito, come da delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.04.16 (dichiarazione della Sindaca relativamente agli elaborati adottati di cui alla nota del 18.09.17). Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nelle diverse componenti (aria, acque e suolo e paesaggio) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti significativi alla concretizzazione delle scelte di Piano.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Si evidenzia la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti relativamente:

- art. 32 "delle N.T. *"Invarianti di natura architettonica"*, trattandosi di un'area di interesse storico, architettonico ed ambientale, relativamente ai nuovi interventi di edificazione previsti nell'ATO 4, situato nella parte occidentale del territorio ed in considerazione della vicinanza all'infrastruttura autostradale, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, con particolare riferimento alle matrici: paesaggio, aria e rumore, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi;
- art. 36 delle N.T. *"Urbanizzazione consolidata e urbanizzazione diffusa"*, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi;
- art. 41 delle N.T. *"Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione produttiva"*, limitatamente all'ATO 1 *"Bastia Capoluogo"*, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;



- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovolon, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT.
2. L' art. 32 "delle N.T. "Invarianti di natura architettonica", trattandosi di un'area di interesse storico, architettonico ed ambientale, relativamente ai nuovi interventi di edificazione previsti nell'ATO 4, situato nella parte occidentale del territorio ed in considerazione della vicinanza all'infrastruttura autostradale, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, con particolare riferimento alle matrici: paesaggio, aria e rumore, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.



3. L'art. 36 delle N.T. "Urbanizzazione consolidata e urbanizzazione diffusa", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
4. L'art. 41 delle N.T. "Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione produttiva", limitatamente all'ATO 1 "Bastia Capoluogo", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
5. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
7. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
8. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
9. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
10. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso